

**COMUNE DI FRAZZANO'
PROVINCIA DI MESSINA**

N.162 Reg.

del 29/12/2015

**COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione dei n.5 contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza il 31/12/2015 con i soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili a norma dell'art.4, comma 9bis del D.L.101/2013 e s.m.i. e dell'art.30, comma 4, della L.R.5/2014 ,(01/01/2016 – 31/03/2016)

L'anno **duemilaquindici** il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 14,00 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE		PRESENTI	ASSENTI
1. DI PANE Gino	SINDACO	X	
2. FRAGALE Marisa	Assessore	X	
3. IMBROSCI' Marco	Assessore	X	
4. LO SARDO Antonino	Assessore	X	
5. MIRACOLA GIULIANO Giuseppe	Assessore	X	

PRESIEDE il Sindaco Dott.Ing.Gino Di Pane

Risultano assenti: =====

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Agostina Monia Lenzo

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato la cui proposta, predisposta dall'Area Amministrativa che integralmente si riporta:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEI N.5 CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2015 CON I SOGGETTI PROVENIENTI DAL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI A NORMA DELL'ART.4, COMMA 9-BIS DEL D.L. 101/2013 E S.M.I. E DELL'ART.30, COMMA4, DELLA L.R. 5/2014.

PREMESSO CHE:

- PREMESSO:

- che presso questo Ente prestano servizio (da circa un ventennio) con contratto a tempo determinato e parziale, con impegno settimanale pari a 24 ore, n.05 lavoratori precari di cui alle LL.RR. n. 85/1995 e 16/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- che con deliberazioni di Giunta Comunale nn.1, 7, 57 e 67 del 2015 è stata approvata la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio, fino al 31 Dicembre 2015 in attuazione dell'apposito dettato normativo emanato dalla Regione Siciliana e comunque nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 05/06/2015 è stato approvato il Programma triennale 2015/2017 del fabbisogno del personale di questo Ente;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 30/04/2015 è stata fatta la ricognizione annuale dell'inesistenza di personale in sovrannumero ovvero in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che con l'art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, è stata adottata una disciplina organica finalizzata a razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali presso le pubbliche amministrazioni, rendendo eccezionali le ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato, e dettando nel contempo una disciplina transitoria finalizzata a valorizzare l'esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, mediante la previsione di procedure speciali di reclutamento dei precari (c.d. stabilizzazione);

ATTESO, in particolare, che il legislatore ha previsto, accanto all'istituto del reclutamento speciale a regime disciplinato dal comma 3-bis dell'art.35 del d.lgs. 165/2001 introdotto dall'art.1, comma 401 della L.228/2012, l'istituto del reclutamento speciale transitorio il quale, come si evince dal comma 6 dell'art. 4 del richiamato decreto legge e dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, è finalizzato all'assunzione mediante procedura selettiva, per titoli ed esami di due categorie di soggetti, che in parte possono anche coincidere:

- soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art.1, commi 519 e 558 della legge n. 296/2006 e dall'art.3, comma 90 della L. 244/2007;
- soggetti che alla data del 30 ottobre 2013 hanno maturato negli ultimi 5 anni almeno 3 anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

DATO ATTO che tali procedure assunzionali, secondo il nuovo assetto normativo delineato dal d.l.101/2013, possono essere avviate, all'interno di una attività di pianificazione del fabbisogno di personale, soltanto a valere sulle risorse assunzionali degli anni 2013, 2014,2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50% delle risorse finanziarie disponibili, a normativa vigente, per assunzioni a tempo indeterminato e che, pertanto, come chiarito dalla circolare n.5/2013FP, "l'avvio del reclutamento speciale è subordinato alla disponibilità di posti in dotazione organica, all'effettiva capacità assunzionale tenuto conto anche dei vincoli di spesa e delle situazioni di bilancio, e all'effettivo fabbisogno";

PRESO ATTO che:

- il comma 9 dell'art. 4 del d.l.101/2013 ha autorizzato le amministrazioni pubbliche a prorogare fino al 31.12.2016 i contratti a tempo determinato in essere con soggetti che hanno maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, a condizione che tali amministrazioni abbiano previsto nella propria programmazione triennale del fabbisogno di personale l'avvio delle procedure speciali di reclutamento disciplinate dalla richiamata normativa, introducendo quella che la citata circolaren.5/2013FP ha definito "proroga finalizzata", individuandola come "disciplina speciale che scaturisce dal percorso che il legislatore ha predisposto per il superamento del precariato";
- per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, il comma 9-bis dell'art. 4 cit. ha previsto la possibilità di derogare per la "proroga finalizzata" ai limiti previsti dall'art.9, comma28 del d.l.78/2010, convertito dalla L.122/2010 in materia di tetto alla spesa per i contratti a tempo determinato, fermi restando gli altri vincoli e presupposti normativi di praticabilità di detta proroga, ma esclusivamente "a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di razionalizzazione della spesa certificata dagli organismi di controllo interno";

DATO ATTO che la Regione Siciliana con l'art.30, comma 3 della l.r.5/2014, come sostituito dall'art.5 della l.r. 2/2015, ha recepito la richiamata disciplina statale, autorizzando la c.d. "proroga finalizzata" fino al 31.12.2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art.2, comma1, del d.lgs.81/2000 e di cui all'art.3, comma1, del d.lgs.280/1997, come recepiti dalla l.r.24/2000, istituendo un apposito fondo destinato agli enti locali che autorizzano tali proroghe il quale rappresenta, in base all'art.30, comma8, della l.r.5/2014, come modificato dall'art.2, comma2, della l.r. 2/2015, "la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'art.4, commi9 e9-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n.101" e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO, tuttavia, che il comma 213 dell'art.1, della L.27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), modificando il richiamato comma 9-bis dell'art.4 del d.l. 101/2013, ha previsto la possibilità per le regioni a statuto speciale e per gli enti locali di tali regioni di poter procedere per il solo anno 2014 alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere "in deroga ai termini e vincoli" di cui al comma 9, e anche nell'ipotesi in cui nell'anno 2013 l'ente locale non abbia rispettato il patto di stabilità, "permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati";

DATO ATTO che la norma di cui sopra è stata espressamente recepita, con la tecnica del rinvio dinamico, dalla Regione siciliana con il comma4 dell'art.30 della l.r.5/2014 ("nel rispetto di quanto previsto dal comma 9-bis e successive modifiche ed integrazioni del citato articolo4"), e con deliberazioni G.M.n.11 e 25 del 2014 gli effetti dei contratti a tempo determinato in questione sono stati prorogati fino al 31.12.2014;

DATO ATTO che gli effetti di tale norma, originariamente limitati al solo anno 2014, sono stati prorogati a tutto il 2015 dall'art.1, comma268, della legge.190/2014 (legge di stabilità 2015), con effetti diretti nell'ordinamento regionale in virtù del rinvio dinamico al citato comma9-bis contenuto nel comma4, dell'art.30, della l.r.5/2014;

CONSIDERATO, pertanto, che in attuazione di tale disciplina, pur in assenza degli strumenti di programmazione di cui al comma 9 dell'art.4 del d.l.101/2013, anche per l'anno2015 si è provveduto a prorogare l'efficacia dei contratti di diritto privato di cui in premessa, giuste deliberazioni della GM1, 7, 57 e 67 del 2015;

VISTO l'art.1, comma215 della legge di stabilità 2016, approvata dalle Camere con deliberazione della Camera dei Deputati del 20.12.2015 e con deliberazione del Senato del 22.12.2015(A.S.2111-B), ed in attesa di promulgazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che differisce gli effetti del comma9-bis dell'art.4, del d.l.101/2013 al 31.12.2016;

CONSIDERATO che tale norma produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana, in virtù del rinvio dinamico alla fonte di produzione contenuto nel richiamato comma 4 dell'art.30 dell'al.r.5/2014;

CONSIDERATO, pertanto, che anche per l'anno2016 è consentita – nelle regioni a statuto speciale-la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in essere richiamati in premessa, anche a prescindere dall'aver concluso la verifica istruttoria della sussistenza delle condizioni normative e finanziarie e delle esigenze organizzative per poter avviare–mediante l'approvazione dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale – le procedure di reclutamento speciale di cui al comma6 dell'art. 4 del d.l.101/2013 (id est, le stabilizzazioni), che hanno come destinatari i soggetti che al 31 dicembre 2013 erano titolari da almeno 3 anni di un contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente;

DATO ATTO, infatti, che il processo di stabilizzazione –a prescindere dalla verifica del rispetto da parte del Comune dei vincoli finanziari per procedere ad assunzioni come di recente precisato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazioni n.21/2014, 25/2014, 27/2014, 27/2015 e 28/2015- Risulta di fatto sospeso e rinviato agli anni 2017 e 2018, in quanto, come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n.1/2015, l'art.1, comma424, dell'art.190/2014 –con norma eccezionale-ha obbligato gli enti locali a destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato degli anni2014 e 2015(che generano capacità assunzionale negli anni 2015 e 2016) a garantire la ricollocazione dei dipendenti delle province dichiarati in esubero all'esito del processo Di riorganizzazione in atto;

VISTO, in particolare, il parere del Ministero dell'interno del 11.6.2015 secondo cui “relativamente alle stabilizzazioni, si rammenta che il comma 426, prevede la proroga al 31.12.2018 del termine originariamente fissato al 31.12.2016 per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari previste dall'art.4, commi6,8,9 del d.l. 101/2013. Conseguentemente il processo di stabilizzazione non deve considerarsi interrotto ma solo postposto”; il parere conclude precisando che “nelle more della definizione delle suddette procedure, non è possibile procedere alla stabilizzazione di cui trattasi”

CONSIDERATO che le esigenze funzionali oggetto di istruttoria nel dicembre 2014 rimangono attuali;

DATO ATTO che, la speciale normativa sulla ricollocazione del personale provinciale trova applicazione anche in Sicilia, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione siciliana (cfr. deliberazione n.119/2015/PAR);

RILEVATO, pertanto, che allo stato l'unico strumento di tutela dei livelli occupazionali relativamente al personale precario è costituito dalla proroga in deroga di cui al citato comma9-bis dell'art.4 del d.l.101/2013 e s.m.i., la quale è consentita “permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati”;

CONSIDERATO, tuttavia, che la proroga dell'efficacia dei contratti in questione deve essere compatibile con le risorse finanziarie disponibili e deve garantire l'equilibrio tendenziale del bilancio, soprattutto nella fase dell'esercizio provvisorio in cui la mancanza dello strumento autorizzatorio della spesa non può giustificare, secondo il più recente orientamento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (delibere nn. 23/2013 e18/2014), l'effettuazione di spese nel mero rispetto dei limiti formali

dei dodicesimi degli stanziamenti del bilancio, ma esige un atteggiamento prudenziale che limiti le autorizzazioni di spesa alle risorse disponibili alla luce del quadro di finanza pubblica vigente;

EVIDENZIATO che con il richiamato art.30 della l.r. 5/2014 la Regione siciliana ha abrogato a decorrere dal 2014 il previgente sistema di contribuzione alla spesa sostenuta dai comuni per la retribuzione al personale titolare di contratti a tempo determinato (comma 6), sostituendolo (commi 7 e segg.) con un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio finalizzato a “compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese di personale, le cui concrete modalità di riparto sono state stabilite con le circolari dell’Assessorato alle Autonomie locali e alla funzione pubblica n.2/S.2 del 11.3.2015 e 6/S.2 del 15.6.2015, che ha dettato le linee di indirizzo attuativo di carattere generale per l’erogazione dell’acconto 2015 a valere su tale Fondo, con la puntualizzazione che mantengono efficacia le disposizioni di cui all’avviso n.8 del 24.6.2014 secondo cui “l’erogazione resta subordinata, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza da parte delle autonomie locali attestante lo squilibrio di cui all’art.30, comma 7 della legge regionale 28.1.2014, n.5 e s.m.i., nonché alla trasmissione delle informazioni necessarie richieste ai fini delle verifiche istruttorie previste dalla legge”;

PRESO ATTO dell’avviso interpretativo della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia, secondo cui “sarebbe ultronea e strumentale ogni interpretazione atta ad estendere la misura del trasferimento richiesto oltre il limite degli squilibri cagionati dal venir meno del previgente contributo regionale, onde coprire, per ipotesi, una situazione di più ampio squilibrio complessivo di parte corrente non “derivante” dall’abrogazione dei previgenti contributi”, con la precisazione che “ove l’ente sia in condizioni finanziarie tali da non risentire dell’abrogazione dei trasferimenti regionali, avendo per ipotesi risorse autonome sufficienti a compensare i minori trasferimenti per il personale c.d. precario, non sussiste la necessità di richiedere il contributo di cui all’art.30, comma 7, della legge regionale n.5/2014” (cfr. deliberazione n.188/2014);

RITENUTO che, alla luce dei chiarimenti forniti con le circolari n. 2 e 6 del 2015 del Dipartimento delle autonomie locali, il Fondo di cui all’art.30, commi 7 e segg. della l.r.5/2014 viene erogato nei limiti dello squilibrio sull’aggregato delle spese di personale causato dall’abrogazione del contributo regionale, accertato a rendiconto;

VISTO il D.R.S. n.106/S.2 del 15.4.2015 con il quale il Dipartimento alle Autonomie locali ha provveduto a determinare il limite massimo di risorse erogabili per l’anno 2015 a valere sul Fondo in questione, di fatto confermando le risorse assegnate per l’anno 2014, autorizzando l’erogazione di un acconto nella misura del 36,92%;

DATO ATTO che, allo stato, non risultano approvati né il bilancio della Regione per l’anno 2016 né la relativa legge di stabilità e che, pertanto, non è determinato il quadro di finanza pubblica regionale che ha effetti sugli equilibri del bilancio comunale;

PRESO ATTO, tuttavia, che il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno 2016, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.307 del 16.12.2015 prevede uno stanziamento sul capitolo 191310 di € 80.981.000, a fronte di una previsione definitiva del 2015 di €182.000.000, con un taglio di oltre 100 milioni di euro che, in assenza di provvedimenti correttivi con la legge di stabilità regionale, e in assenza di una riforma del settore, indica una diminuzione netta delle risorse finanziarie destinate al Fondo di riequilibrio in questione;

DATO ATTO che l’equilibrio del bilancio dell’esercizio 2016, sui cui stanziamenti è autorizzato per legge l’esercizio provvisorio 2016 fino al 31 marzo 2016 (cfr. art. 163 del Tuel, art. 2 del D.M.28.10.2015, par.8 del principio contabile applicato n.4/2), risulta assicurato prevedendo tra gli

stanziamenti di entrata le stesse risorse del 2015 derivanti dal Fondo regionale di compensazione degli squilibri sulle spese di personale, con la conseguenza che l'impegno delle spese per far fronte alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato potrebbe pregiudicare l'equilibrio tendenziale di bilancio nell'ipotesi di mancata conferma della dotazione del Fondo da parte della Regione ovvero di mutamento a consuntivo dei parametri per la quantificazione delle risorse spettanti, in base ai criteri generali di riparto previsti dalla regione;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno –anche nel quadro della rafforzata tutela dell'equilibrio di bilancio – di poter autorizzare la prosecuzione di tali contratti –nelle more del consolidamento del quadro di finanza pubblica regionale –per un periodo non superiore a quello dell'esercizio provvisorio già autorizzato e, comunque, sempre nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, rinviando la decisione definitiva in sede di approvazione del bilancio di previsione del comune per l'esercizio 2016 nell'ambito del quale saranno decise le politiche e le autorizzazioni di spesa compatibilmente con il quadro delle risorse complessivamente disponibili;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la proroga dell'efficacia dei contratti in essere fino al 31 marzo 2016, fatte salve ulteriori valutazioni da potere effettuare all'esito del consolidamento del quadro di finanza pubblica dell'anno 2016, atteso che –come rimarcato anche dalla Corte dei Conti nel parere n.188/2014 - “non è assicurato che la contribuzione regionale sia sufficiente a coprire integralmente la spesa necessaria per i contratti del personale proveniente dal regime dei lavoratori socialmente utili o anche solo l'ammontare dei trasferimenti erogati sotto la vigenza del precedente regime”;

DATO ATTO :

- che i contratti in essere a tempo determinato riguardano n 05 unità di personale (cat. A e cat. C) così come nell'elenco allegato A;
- che gli stessi lavoratori a tempo determinato sono in atto utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi fondamentali, per cui sussiste l'interesse del comune a deliberare immediatamente una proroga dei rapporti contrattuali per assicurare la continuità di erogazione dei servizi istituzionali ai quali da anni i lavoratori sono addetti in quanto garantiscono, all'interno del Comune, l'espletamento di servizi indispensabili (trasporto scolastico, servizi manutentivi esterni, servizi cimiteriali, ecc.), nonché il regolare funzionamento di molti uffici comunali (economato, protocollo, tributi, servizi informatici, commercio, verde pubblico ecc.);
- che un'eventuale interruzione dei suddetti rapporti di lavoro, oltre a mortificare i diritti e la dignità degli stessi lavoratori precari, rischierebbe di causare una vera e propria paralisi amministrativa e gestionale dell'Ente, in quanto parte degli uffici e dei servizi subirebbero forti ripercussioni in termini di funzionalità;
- che la suddetta paventata interruzione lavorativa ingenererebbe una pericolosa crisi sociale con possibili tensioni nella comunità locale, in quanto le famiglie (quasi tutte monoreddito) resterebbero senza un lavoro e senza un minimo reddito per il sostentamento familiare quotidiano;
- che nelle more della definizione del quadro normativo nazionale e regionale appare opportuno e necessario confermare la prosecuzione dell'attività lavorativa fino al 31 marzo 2016 per *i lavoratori precari di cui alle LL.RR. n. 85/1995 e 16/2006 e successive modifiche ed integrazioni*, nei limiti delle assegnazioni finanziarie che saranno disposte dalla Regione per tale finalità;

RILEVATO che le proroghe dei contratti a tempo determinato con il personale precario rientrante nel c.d. regime prioritario, non costituendo misure di stabilizzazione (cioè, non creando forme di impiego a tempo indeterminato: cfr. Corte Conti sezioni riunite in sede consultiva per la Regione Siciliana delibere 21/2013/PAR e 22/2013/PAR) non sono soggette ai limiti e vincoli che la legge prevede per le assunzioni a tempo indeterminato tramite le procedure di stabilizzazione;

RITENUTO che l'ennesima proroga dei contratti di diritto privato, autorizzata con il presente atto, non sembra contrastare, anche a seguito della recente decisione della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014 inc-22/2013, con le disposizioni del decreto legislativo n.368/2001 e succ.mod., di attuazione della direttiva comunitaria 70/1999/CE di recepimento dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, avendo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 20.6.2012, n. 10127, chiarito, da un lato, che "deve ritenersi ormai principio di diritto vivente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale il d.lgs.n.165 del 2001 riconosce la praticabilità del contratto a termine e di altre forme negoziali flessibili nel rapporto di lavoro pubblico" e specificato, dall'altro, che lo specifico regime sanzionatorio di cui all'art.36 di tale decreto non contrasta "con la direttiva1999/70/C in quanto idoneo a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione e che è consequenziale alla configurazione come regolamentazione speciale ed alternativa a quella prevista dal d.lgs.n.368 del 2001";

CONSIDERATO, comunque, che la presente decisione trova la propria fonte autorizzatoria nei commi9 e 9-bis dell'art.4 del d.l.101/2013, come integrato dall'art. 1 comma 213 dellaL.147/2013, e dall'art.1, comma 215 della legge di stabilità 2016 in corso di promulgazione, che –in funzione del superamento del precariato mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata alle dipendenze di pubbliche amministrazioni- consente in via eccezionale ulteriori proroghe a rapporti che hanno superato il limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi previsto dall'art.5, comma 4-bis del decreto legislativo 6.9.2001,n.368 e succ.mod. ed integrazioni, espressamente applicabile al settore pubblico in forza del comma 5-ter dell'art.36 del d.lgs.165/2001, aggiunto dalla lett.b) del comma1 dell'art. 4 del d.l.101/2013,cit.;

DATO ATTO che l'autorizzazione legislativa pone i contratti in questione al riparo dalla sanzione della nullità prevista dal comma 5-quater del citato art.36 del d.lgs. 165/2001, come aggiunto dall'art.4, comma1, lett. b) del d.l.101/2013;

RITENUTO, pertanto, che il legislatore nazionale – nella cui competenza esclusiva ai sensi dell'art.117 della Cost. rientra la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato (cfr.Corte Costituzionale sentenze n.277/2013, e n.212/2012) – ha dato copertura giuridica ed autorizzatoria alla prosecuzione nell'anno 2016 dei rapporti di lavoro in essere con il personale di cui all'allegato elenco che si allega sotto la lettera "A";

CONSIDERATO, pertanto, di dovere autorizzare la prosecuzione dei contratti in essere con tutti i soggetti di cui all'allegato elenco fino al 31 marzo2016, onde non compromettere la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, fermo restando che a seguito della eventuale modifica del quadro normativo di settore si potrà intervenire a seguito di rinnovata ponderazione degli interessi;

CONSIDERATO che all'onere economico si farà fronte con le somme già stanziate nel bilancio 2015/2017, esercizio2016, impegnando la spesa nei limiti dei dodicesimi dei medesimi stanziamenti dell'esercizio2016, secondo le regole dell'esercizio provvisorio di cui al novellato art. 163 del Tuel;

PRESO ATTO che la complessiva spesa annua per i contratti a tempo determinato e parziale di cui in oggetto ammonta complessivamente ad € 14.506,77 così come riportato nella tabella di cui all'allegato B;

DATO ATTO che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.53 della L.142/90 come recepito dalla l.r.48/1991 e successivamente modificato dall'art.12 della l.r.30/2000 e di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- l'Ordinamento O.EE.LL. in Sicilia;
- lo Statuto del Comune;
- l'articolo 14 commi 24 bis e 24 ter del D.L.78/2010 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122;
- il decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 135;
- la l.r. n. 5/2014;

ACQUISITI i pareri prescritti dall'art. 53, l. 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. e di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

- 1. APPROVARE** le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. AUTORIZZARE** la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 31.12.2013 con i soggetti di cui all'allegato elenco (all.A), fino al 31 marzo 2016, dando atto che tali soggetti sono già destinatari delle misure di cui alla l.r. 85/1995 e succ.mod. nelle more della definizione del quadro normativo nazionale e regionale;
- 3. DI CONFERMARE** che permangono le medesime esigenze organizzative ed istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati;
- 3. DI FAR FRONTE** alla spesa necessaria con i fondi comunali già iscritti nel bilancio 2015/2017, annualità 2016, autorizzando il responsabile del servizio personale ad assumere il relativo impegno di spesa, nel rispetto delle regole dell'esercizio provvisorio di cui al novellato art. 163 del Tuel dando atto che la complessiva spesa annua ammonta ad €14.506,77 così come riportato nella tabella di cui all'allegato B da considerarsi impegnata sul bilancio comunale anno 2016, ai sensi dell'articolo 163 comma 1 e 3 del d.lgs. n. 267/00, nei limiti del 15,64% circa delle risorse comunali e per l'importo corrispondente alla correlata entrata accertabile nel momento in cui la Regione Siciliana renderà nota la dotazione finanziaria prevista per i n. . .05.lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;
- 4. DI AUTORIZZARE** l'ufficio del personale ad avanzare all'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e alla funzione pubblica apposita istanza di accesso al Fondo di cui all'art.30, commi 7 e segg. dellal.r.5/2014 e s.m.i.;
- 5. DI STABILIRE** che gli effetti della presente decisione verranno meno nell'ipotesi in cui nella legge di approvazione del bilancio regionale ovvero nella legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio della Regione ovvero in altro analogo provvedimento normativo in materia, non dovessero essere previste adeguate risorse di cui all'art.30, commi 7 e segg. dellal.r.5/2014 es.m.i, compromettendo l'equilibrio del bilancio comunale, ovvero laddove la dotazione delle risorse complessivamente disponibili non dovesse garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio; a tali fini, il responsabile del servizio finanziario effettuerà puntuali verifiche sull'equilibrio di bilancio, monitorando costantemente in particolare il processo di approvazione del bilancio regionale, la dotazione del Fondo in questione ed il procedimento di riparto delle risorse ai Comuni, e sottoporrà alla Giunta Municipale con tempestività l'eventuale proposta di deliberazione per accertare il verificarsi della condizione risolutiva dell'efficacia dei contratti di lavoro oggetto della presente autorizzazione;
- 6 DI DARE ATTO** che i contratti di cui al presente atto potranno essere riformulati anche per quanto concerne l'impegno orario settimanale sulla base del riparto del predetto fondo straordinario di cui al

comma 7 dell'articolo 30 o di eventuali disposizioni assessoriali nel caso non venga assicurata la dotazione finanziaria per ogni singolo lavoratore già concessa per l'anno 2015;

7. DI DARE ATTO che rappresenta condizione imprescindibile ed essenziale per il mantenimento del rapporto di lavoro e la prosecuzione dei contratti individuali stipulati con i lavoratori, la conferma della dotazione finanziaria prevista per unità di personale nella misura corrispondente a quella assegnata per l'anno 2013;

9. DARE ATTO con successivo separato atto all'esito delle emanande disposizioni nazionale e regionali, si provvederà ad adottare gli adempimenti consequenziali;

10. DI TRASMETTERE, la presente quale informativa alle OO.SS., nonché ai responsabili dei Settori interessati per l'adozione dei relativi atti.

11. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità e l'urgenza di garantire la prosecuzione dell'attività lavorativa.

IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
UFFICIO PERSONALE

Pareri

Sulla proposta di deliberazione che precede, il Responsabile dell'Area Personale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. N. 48/1991, come sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, per quanto concerne la **regolarità tecnica**, esprime parere **favorevole**.

Frazzanò, 29.12.2015

IL RESPONSABILE AREA EC-FIN. E PERSONALE

Dott. A. 41154


IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis:


si esprime parere favorevole

si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato.

si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

, li

IL RESPONSABILE AREA EC-FIN. E PERSONALE

Dott. 





Comune di FRAZZANO'

Provincia di MESSINA

Area Amministrativa - Affari Generali

P. IVA 00420090839

uffamministrativo@comunefrazzano.it



Mirto
Frazzano
Longi

Unione Comuni
dei Nebrodi

ALL. "A"

OGGETTO: Elenco nominativo dei lavoratori ex Legge 85/95 titolari di contratto di di diritto privato di cui agli art.11 e 12 della legge regionale n.85/95 a tempo parziale (24 ore sett.).-

N.Ord.	Cognome e Nome	Data Nascita	Titolo Studio	Codice Fiscale	Cat.Inquadr.
1	Cammareri Rosalba Marietta	07/06/1969	Mat.Scientifica	CMMRLB69H47D793Z	C1
2	Cassarà Alfio	10/07/1967	O.S.A.	CSSLFA67L10D793T	A1
3	Di Pane Masi Concetta	21/03/1969	O.S.A.	DPNCCT69C611199L	A1
4	Martino Luigi	14/04/1970	O.S.A.	MRTLGU70D14D793J	A1
5	Prestimonaco Antonino	05/10/1966	O.S.A.	PRSNNN66R05D793A	A1

Il Responsabile del Procedimento

Caterina Parrinelli
Caterina Parrinelli

Il Sindaco

Dott.Ing.Gino Di Pane
G. Di Pane

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.Antonio Mileti
Antonio Mileti



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;
VISTO che ai sensi dell'art.53 della legge n.142/1990, recepito dalla L.R.n.48/91 e modificato dall'art.12 della L.R. n.30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole (all."A")
- Il responsabile del servizio finanziario, per la regolarità contabile, parere favorevole (all."A")

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di Approvare la suindicata proposta di deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE

IL PRESIDENTE

Stante l'urgenza del prosieguo degli adempimenti, propone di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

LA GIUNTA MUNICIPALE

SENTITA la proposta del Presidente;
VISTA la Legge Regionale n.44/1991 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Ing. Gino Di Pane

L'Assessore Anziano

F.to Antonino Lo Sardo

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Agostina Monia Lenzo

.....
_X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Li, 29/12/2015

Il Segretario Comunale : F.to Dott.ssa Agostina Monia Lenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
COMUNE DI FRAZZANÒ PROVINCIA DI MESSINA P. C. C. all'originale per uso amministrativo Frazzanò <u>29-12-2015</u> IL SEGRETARIO COMUNALE 	Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, dal <u>29/12/2015</u> Al _____ Frazzanò, li _____ Il Responsabile F.to C. Parrinelli il Segretario Comunale F.to Dott. _____

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È stata trasmessa ai capigruppo consiliari il _____ prot. n. _____ (art.15, comma 4° LR n.41/91)
Il Responsabile del Servizio

.....
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, LR n.41/91)

il giorno stesso dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2° L.R. n.41/91)

Frazzanò, li 29/12/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Agostina Monia Lenzo
